# Allegato A

ELENCO DEI MEDICINALI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 10, LETTERA C), DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 537, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER I QUALI PERMANE L'OBBLIGO DI RICETTA MEDICA E DEI QUALI NON E' CONSENTITA LA VENDITA NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DIVERSI DALLE FARMACIE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214.

# Parte prima

Medicinali non vendibili negli esercizi commerciali diversi dalle farmacie per effetto delle esclusioni direttamente disposte dal comma 1 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 201 del 2011.

### Parte seconda

Medicinali (diversi da quelli riportati nella parte prima) non vendibili negli esercizi commerciali diversi dalle farmacie perche' aventi le caratteristiche di cui al comma 1-bis dell'articolo 32 del decreto-legge n. 201 del 2011.

### Parte terza

Medicinali provvisoriamente inseriti nell'elenco dei medicinali non vendibili negli esercizi commerciali diversi dalle farmacie, perche' ancora soggetti al regime di vendita dietro presentazione di ricetta medica, in attesa delle valutazioni della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA.

# Allegato B

ELENCO DEI MEDICINALI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 10, LETTERA C) DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 537, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PRECEDENTEMENTE SOGGETTI AL REGIME DI VENDITA DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICA CHE POSSONO ESSERE VENDUTI, SENZA RICETTA, ANCHE NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI CUI AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 32 DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214 (\*) (\*)

I medicinali compresi nel presente elenco si aggiungono ai medicinali gia' classificati dall'AIFA come SOP (senza obbligo di prescrizione) o come medicinali di automedicazione (OTC), vendibili negli esercizi commerciali predetti.